



Comune di Prato

REGOLAMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICI ESERCIZI NEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Art.1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione contenuta nell'art.19, comma primo, lett. i), della legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative del Comune relative al rilascio di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande agli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art.2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "legge", la legge 25 agosto 1991, n. 287 ("Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi");
- b) per "regolamento sui pubblici esercizi", il regolamento comunale per le autorizzazioni di pubblici esercizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20 gennaio 2000, n. 4;
- c) per "titolare di impianto di distribuzione di carburanti", l'esercente un impianto di distribuzione stradale di carburanti munito della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza ai sensi dell'art.25 del

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

- d) per “categoria B”, la tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuata dall’art.5, comma primo, lett. b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).

Art.3. Soggetti che possono chiedere il rilascio dell’autorizzazione.

1. Tutti i titolari di impianti di distribuzione di carburanti siti nel territorio del Comune di Prato possono avanzare domanda di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di categoria B, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall’art.2 della legge.

2. L’attività di somministrazione deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali.

Art.4. Requisiti minimi richiesti.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati a norma del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme richiamate dal precedente art.3, comma secondo, devono comunque possedere:

- a) una superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande non inferiore a mq. 20 (venti);
- b) almeno due servizi igienici riservati ai clienti, di cui uno agibile e attrezzato per i portatori di handicap;
- c) un’area destinata a parcheggio riservato agli utenti del pubblico esercizio comprensiva di almeno 4 (quattro) posti auto, da evidenziare con apposita segnaletica.

Art.5. Contenuto e modalità di presentazione della domanda.

1. Le autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento sono rilasciate, nel numero stabilito dal successivo art.8, a seguito di bando pubblico emanato entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Le relative domande, presentate su apposito modulo predisposto dal

Servizio comunale competente, sono inoltrate dal 1° al 31 gennaio dell'anno seguente.

3. Nella domanda l'istante dichiara di essere titolare di impianto di distribuzione di carburanti, di possedere i requisiti necessari all'esercizio dell'attività, di rispettare le prescrizioni richiamate all'art.3, comma secondo, del presente regolamento, con particolare riferimento alle norme igienico-sanitarie, di sicurezza antincendio e ai criteri di sorvegliabilità dei locali, nonché di garantire il rispetto dei requisiti indicati dal precedente art.4.

4. All'istanza sono allegate le planimetrie dei locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione.

5. Le domande irregolari o incomplete devono essere regolarizzate e/o integrate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta, che il Servizio comunale competente invia, di norma, entro i 20 (venti) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

Art.6. Dichiarazione sui servizi e sulle attività integrative fornite all'utenza.

1. La domanda di autorizzazione, presentata a norma del precedente art.5, è corredata di apposita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, sui servizi e le attività integrative che l'istante si impegna a fornire all'utenza.

2. In particolare, devono essere specificati:

- a) la superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio;
- b) il numero dei servizi igienici, con separata indicazione di quelli agibili ed attrezzati per i portatori di handicap;
- c) la superficie destinata a parcheggio riservato ai clienti del pubblico esercizio;
- d) le attività aggiuntive e i servizi forniti ai consumatori, tra i seguenti:
 - 1) vendita di giornali o riviste;
 - 2) attività commerciale al dettaglio;
 - 3) officina;
 - 4) gommista;

- 5) autolavaggio;
- 6) informazioni turistiche;
- 7) prenotazione alberghiera.

Art.7. Formazione della graduatoria e assegnazione delle autorizzazioni.

1. Il Comune, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza dell'ultimo termine assegnato per la regolarizzazione e/o integrazione a norma dell'art.5, comma quinto, del presente regolamento, dispone l'archiviazione delle domande irregolari o incomplete.
2. Nei 20 (venti) giorni successivi approva la graduatoria delle domande validamente presentate, stabilendo il punteggio assegnato a ciascuna di esse in ragione di:
 - a) $\frac{1}{4}$ di punto per ogni mq. di superficie dell'esercizio destinata alla somministrazione di alimenti e bevande che si aggiunge al minimo prescritto;
 - b) 3 punti per ogni servizio igienico supplementare previsto rispetto al numero previsto dal precedente art.4;
 - c) 4 punti per ogni servizio igienico, agibile ed attrezzato per i portatori di handicap, supplementare rispetto al minimo stabilito dal presente regolamento;
 - d) 2 punti per ogni posto auto riservato ai clienti del pubblico esercizio, oltre il minimo prescritto dal precedente art.4;
 - e) 2 punti per la fornitura di ciascuna delle attività aggiuntive e dei servizi indicati all'art.6, comma secondo, lett.d), numeri da 1) a 7).
3. Le autorizzazioni sono rilasciate nei sessanta giorni successivi all'approvazione della graduatoria ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art.3, comma secondo, del presente regolamento e di quelli prescritti dall'art.4 del medesimo, che hanno ottenuto il punteggio più elevato.
4. Nello stesso termine, il Comune, qualora una o più autorizzazioni non possano essere assegnate a seguito di rinuncia o riscontrata assenza dei

requisiti prescritti, dispone lo slittamento della graduatoria.

5. Le autorizzazioni rese così disponibili sono rilasciate, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal precedente comma terzo, ai soggetti, muniti dei prescritti requisiti, che hanno ottenuto il punteggio più elevato tra quelli esclusi dall'assegnazione.

6. Le autorizzazioni eventualmente ancora disponibili sono assentite a norma dell'art.8, comma secondo, del presente regolamento.

7. Nelle ipotesi previste dai commi terzo e quinto del presente articolo, qualora sia riscontrata parità di punteggio tra più soggetti utilmente collocati in graduatoria, si procede all'assegnazione mediante sorteggio tra i medesimi.

Art.8. Numero di autorizzazioni assentibili.

1. A norma del presente regolamento sono assentite 30 (trenta) autorizzazioni, in ragione di 5 (cinque) ogni anno fino al raggiungimento del numero indicato.

2. Le autorizzazioni che si rendono disponibili entro il 31 ottobre di ogni anno, in quanto cessate o dichiarate decadute, ovvero non assegnate a norma del precedente art.7, sono assentite a seguito di bando pubblico che deve essere emanato entro il 30 novembre successivo.

3. Dette autorizzazioni possono cumularsi al contingente da assegnare, in ragione d'anno, in base al comma primo del presente articolo.

Art.9. Cessione o trasferimento dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni rilasciate a norma del presente regolamento non possono essere trasferite separatamente dalla titolarità dell'impianto di distribuzione di carburanti e, quindi, della relativa licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvi i casi di affidamento in temporanea gestione dell'attività di pubblico esercizio.

Art.10. Orari.

1. L'apertura dei pubblici esercizi autorizzati a norma del presente

regolamento è consentita negli stessi orari di apertura, con la presenza del gestore, degli impianti di distribuzione di carburanti cui afferiscono.

2. Detti esercizi, inoltre, possono restare aperti anche nell'orario, compreso tra le ore 12,00 e le ore 16,00, di chiusura obbligatoria dei relativi impianti.

Art.11. Servizi e attività aggiuntive.

1. L'esercizio delle attività aggiuntive e la fornitura dei servizi che il titolare si impegna ad assicurare all'utenza tra quelli indicati dal precedente art.6, comma secondo, lett. d), numeri da 2) a 7), devono iniziare non oltre il 180° (centottantesimo) giorno successivo al rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'attività di vendita di giornali o riviste, prevista dal medesimo art.6, comma secondo, lett. d), numero 1), deve iniziare non oltre il 90° (novantesimo) giorno successivo al ricevimento della comunicazione che il Servizio comunale competente inoltrerà agli interessati in seguito alla riformulazione del Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19 aprile 2002, n.63, come prescritta dall'art.6, comma secondo, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

3. Eventuali proroghe, comunque richieste prima della scadenza dei termini fissati dai commi primo e secondo del presente articolo, potranno essere concesse solo in casi di comprovata necessità.

Art.12. Pubblicità delle attività aggiuntive e dei servizi forniti all'utenza.

1. I pubblici esercizi autorizzati a norma del presente regolamento devono tenere esposto, nel locale di somministrazione ed in luogo visibile al pubblico, l'elenco delle attività aggiuntive e dei servizi forniti all'utenza tra quelli indicati dall'art.6, comma secondo, lett. d) del presente regolamento, compilato su modulo predisposto dal Servizio comunale competente.

2. Copia del medesimo elenco deve essere altresì esposta nell'area di rifornimento dell'impianto di distribuzione di carburanti.

Art.13. Sanzioni e revoca dell'autorizzazione.

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge e dall'art.15 del regolamento sui pubblici esercizi, al titolare dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata a norma del presente regolamento, che non fornisce le attività aggiuntive ed i servizi, compresi tra quelli indicati dall'art.6, comma secondo, lett. d), come specificati nella dichiarazione di impegno prescritta dall'art.5 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 (duecentocinquanta) a euro 500 (cinquecento).
2. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art.12 del presente regolamento.
3. Inoltre, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal regolamento sui pubblici esercizi, qualora vengano meno i requisiti minimi prescritti dall'art.4 ovvero quelli dichiarati a norma dell'art. 6, comma secondo, lettere a), b) e c), il Comune di Prato assegna all'interessato un termine, non inferiore a 30 (trenta) e non superiore a 90 (novanta) giorni, per ripristinare i requisiti predetti.
4. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'autorizzazione è dichiarata decaduta.
5. Con il medesimo procedimento è dichiarata la decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare non fornisca le attività aggiuntive ed i servizi indicati dal comma primo del presente articolo.
6. Si prescinde dall'assegnazione del termine sopra indicato, e la pronuncia di decadenza è immediata, qualora l'esercizio delle attività aggiuntive e la fornitura dei servizi in oggetto non inizi entro i termini, iniziali o prorogati, indicati dall'art.11 del presente regolamento.
7. Del pari, è immediatamente dichiarata la decadenza dell'autorizzazione nei confronti dei soggetti che cessano di essere titolari di impianti di distribuzione di carburanti, ovvero nei riguardi di coloro cui detti soggetti abbiano affidato in gestione temporanea la relativa attività di pubblico esercizio.

Art.14. Disposizioni transitorie.

1. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il bando pubblico previsto dall'art.5, primo comma, è emanato entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.
2. Le relative domande sono inoltrate nei termini indicati dal bando medesimo.
3. L'indicazione, contenuta nella dichiarazione da presentare a norma dal precedente art.6, dell'intenzione di aprire un punto non esclusivo di vendita di giornali o riviste, non impegna il Comune di Prato al rilascio della relativa autorizzazione amministrativa, che, visti gli indirizzi regionali adottati con deliberazione della Giunta regionale della Regione Toscana 10 febbraio 2003, n. 91, resta subordinato alla necessaria riformulazione del Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19 aprile 2002, n.63, come prescritta dall'art.6, comma secondo, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
4. Di detta indicazione, comunque, si tiene conto ai fini della formazione della graduatoria prevista dall'art.7 del presente regolamento.

Art.15. Disposizioni finali.

1. Fermo quanto previsto dal precedente art.13, per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento sui pubblici esercizi.
2. Le dimensioni lineari dei singoli posti auto riservati ai clienti del pubblico esercizio, come previsti dal precedente art.4, lett. c), non devono essere inferiori, al netto degli spazi di manovra, a ml. 2,5 x 4,8.
3. Con l'adozione degli indirizzi, dei criteri e delle priorità che la Regione è tenuta a determinare in attuazione dell'art.19, comma primo, lett. i), della legge 5 marzo 2001, n. 57 per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, cessa l'efficacia delle norme del presente regolamento incompatibili con le disposizioni regionali sopravvenute.

